

ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA SPANO DE AMICIS

VIA G. M. ANGIOY, 8 – 09124 CAGLIARI Tel. 070 663225 – fax 070 652949 Indirizzo Mail: <u>Caic867003@istruzione.it</u> Indirizzo PEC: <u>Caic867003@pec.istruzione.it</u>

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Data di adozione del Consiglio di Istituto 22 dicembre 2014 - *delibera n.43*-Prot . data di pubblicazione n. 377/B19 del 24/01/2015

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

Formazione classi

Assegnazione docenti alle scuole e alle classi
Assegnazione docenti alle attività alternative
Vigilanza alunni – ritardi e giustificazioni
Introduzione animali a scuola
Assicurazione – infortuni – il patto educativo
Visite e viaggi di istruzione
Somministrazione farmaci in orario scolastico
Regolamento relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici

A) CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI SCUOLA INFANZIA

Art. 1

Al fine di formare sezioni omogenee, il più possibile equilibrate per quanto concerne la situazione di partenza e le caratteristiche degli alunni e delle alunne, la Dirigente scolastica, sentito il parere del Collegio dei docenti e sulla base della normativa vigente, stabilisce le sezioni secondo la seguente modalità:

- età allievi/e;
- ingresso riservato esclusivamente ai bambini autonomi nel controllo
- -sfinterico
- -livello socio-culturale delle famiglie;
- -maschi e femmine equamente distribuiti;
- -partecipazione attività alternative;

-suddivisione di fratelli/sorelle gemelli/e anticipatari

SCUOLA PRIMARIA

Art. 1

Al fine di formare classi eterogenee, il più possibile equilibrate per quanto concerne la situazione di partenza e le caratteristiche degli alunni e delle alunne, il Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio dei docenti e sulla base della normativa vigente, stabilisce le classi secondo la seguente modalità:

- livello socio-culturale delle famiglie;
- maschi e femmine equamente distribuiti;
- partecipazione attività alternative;
- sezione di provenienza dalla scuola d'infanzia.
- delle rilevazioni osservazioni prodotte dall'apposita commissione docenti
- delle eventuali osservazioni dell'insegnante psicopedagogista
- delle informazioni date dai genitori durante i colloqui
- -equa distribuzione di alunni anticipatari
- richiesta tempo scuola scelto dai genitori al momento dell'iscrizione

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Modalità per la formazione delle classi Prime

Art. 1

Le classi prime vengono formate dalla Commissione Continuità (composta da insegnanti appartenenti sia alla scuola secondaria che primaria), secondo i sotto indicati criteri di equieterogenità:

- a. Appartenenza alle diverse fasce: se ne individuano 4 (alta, medio-alta, media, al di sotto della media), con una specifica attenzione per gli alunni che manifestano un forte disagio cognitivo, per ottenere una classe eterogenea, equamente distribuita nelle fasce.
- b. Sesso: (maschi e femmine equamente distribuiti).
- c. Alunni portatori di handicap: si prevede, in relazione al tipo di handicap, l'inserimento dell'alunno nella classe meno numerosa, con meno problematiche relazionali, in cui sia prevista la presenza di altri compagni che siano di positivo

riferimento per l'alunno disabile.

- d. Caratteristiche relazionali quali: leaderismo, gregarismo, isolamento, conflittualità, e particolari situazioni d'incompatibilità.
- e. Ripetenti: sono equamente distribuiti nelle varie sezioni della classe di appartenenza.
- f. Insegnamento alternativo alla religione: si valuta la possibilità, in relazione al numero ed alle caratteristiche sopra elencate, di inserirli nello stesso gruppo-classe.
- g. Su richiesta dei genitori è possibile,qualora la richiesta non infici le considerazioni psicopedagogiche espresse in commissione formazione classi, disporre che i fratelli/le sorelle possano frequentare la stessa classe e/o sezione del fratello/della sorella maggiore.

Art. 2

Le classi in cui sono inseriti allievi/e diversamente abili devono risultare di un numero adeguatamente e possibilmente inferiore a quello delle altre classi e comunque non superiore a quanto previsto dalla circolare annuale che regola le iscrizioni e la formazione classi.

Art 3

Su richiesta dei genitori, i fratelli/le sorelle, qualora la richiesta non infici le considerazioni psicopedagogiche espresse in commissione formazione classi, possono essere inseriti nella stessa classe e/o sezione del fratello/della sorella maggiore.

CRITERI DI ISCRIZIONE/AMMISSIONE Art. 1 - SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Residenza nei quartieri Marina e Stampace;	punti 12
2. Residenza nel Comune di Cagliari;	punti 7
3. Alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola Satta;	punti 10
4. Precedenza per età anagrafica nel seguente ordine:	
cinquenni, quattrenni, treenni (A prescindere dal punteggio);	
5. Alunni residenti fuori Cagliari, i cui genitori svolgano attività lavorativa	
nei quartieri Marina e Stampace, per ciascun genitore;	punti 5
6. Alunni residenti fuori Cagliari, i cui genitori svolgano attività	
lavorativa nel Comune di Cagliari, per ciascun genitore;	punti 3

Note

L'accoglienza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 Aprile è subordinata all'esaurimento della lista di attesa e all'esistenza delle strutture e del personale specifico

Le iscrizioni pervenute oltre i termini previsti dalla Circolare Ministeriale sono accolte con riserva.

Art. 2 - SCUOLE PRIMARIE SATTA E DE AMICIS

Possono essere ammessi alla frequenza della scuola primaria tutti coloro che ne facciano richiesta. In caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti verranno seguiti i seguenti criteri:

classi prime scuola primaria "Satta"

 Residenza nei quartieri Marina e Stampace: Residenza nel Comune di Cagliari: Alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola Satta : 	punti 12 punti 7 punti 10
4. Alunni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia Satta almeno per l'ultimo anno:5. Alunni residenti fuori Cagliari, i cui genitori svolgano attività	punti 10
lavorativa nei quartieri Marina o Stampace per ciascun genitore; 6. Alunni residenti fuori Cagliari, i cui genitori svolgano attività	punti 5
lavorativa nel Comune di Cagliari per ciascun genitore;	punti 3

classi prime scuola primaria "De Amicis"

7. Residenza nel quartiere Stampace - S . Avendrace;8. Residenza nel Comune di Cagliari;9. Alunni con fratelli o sorelle frequentanti la scuola Satta -Spano-De Anni Companyo de la companyo d	punti 12 punti 7 micis;
	punti 10
10. Alunni che hanno frequentato la scuola dell'infanzia San Giuseppe	
Via Falzarego, almeno per l'ultimo anno;	punti 3
11. Alunni residenti fuori Cagliari, i cui genitori svolgano attività;	
lavorativa nel quartiere Stampace - S . Avendrace per ciascun	
genitore;	punti 5
12. Alunni residenti fuori Cagliari, i cui genitori svolgano attività	
lavorativa nel Comune di Cagliari, per ciascun genitore.	punti 3

Art. 3 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPANO

classi prime scuola secondaria 1^grado Spano

Le classi sono formate da un'apposita commissione tenendo conto delle fasce di livello di partenza, risultanti dalla documentazione della scuola di provenienza. Le classi saranno eterogenee per componenti; omogenee tra loro per genere, numero e livelli di maturazione e di competenze gli studenti ripetenti verranno equamente distribuiti nelle diverse sezioni.

la richiesta di assegnazione ad un corso preciso, sarà riservata esclusivamente

all'iscritto avente un fratello che frequenti attualmente la sezione richiesta.

non si accettano cambiamenti di sezione in corso d'anno tranne per i casi motivati ed autorizzati dal Dirigente

le nuove iscrizioni in corso d'anno saranno valutate dal Dirigente e accettate solo quando vi siano posti disponibili , sentito il parere del consiglio di classe le richieste di inserimento con un compagno nella stessa classe verranno valutate a condizione di reciprocità.

nel caso di alunni stranieri dopo la convocazione della Commissione Intercultura, si procederà come previsto dalle linee guida ministeriali.

Per le classi successive alla prima:

gli studenti ripetenti verranno equamente distribuiti nelle diverse sezioni.

le nuove iscrizioni saranno valutate dal Dirigente e verranno accettate solo se le classi esistenti non abbiano un numero di alunni superiore a quello previsto dalla normativa l'accettazione avverrà se il Consiglio di classe e la Commissione formazione classi ritiene opportuno inserire l'alunno, si dichiari disponibile

nel caso di alunni stranieri dopo la convocazione della Commissione Intercultura, si procederà come previsto dalle linee guida ministeriali.

Art. 4

Per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri si rimanda alle Linee guida della C.M. n.24 del 1 Marzo 2006. L'iscrizione di allievi/e stranieri/e, ai sensi della C.M. n. 311 del

21.12.1999 art. 45, può avvenire anche oltre il termine previsto per legge, anche se in possesso di documentazione irregolare e/o incompleta e anche se privi di documentazione anagrafica.

L'inserimento avverrà nel rispetto della normativa tenendo presente la scolarità pregressa e comunque in classi eque per età cronologica e per non più di tre alunni stranieri per classe.

Art. 5

In caso di trasferimento, i genitori dovranno richiedere all'ufficio di segreteria il nulla-osta per accedere ad altra scuola.

Art. 6

In caso di provenienza da altra scuola, il genitore dovrà presentare regolare nullaosta. L'assegnazione alla classe sarà concordata con il Dirigente Scolastico sentiti i rispettivi docenti

B) CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI alle Scuole e alle Classi

Per l'assegnazione dei docenti alle scuole e alle classi, che è competenza della Dirigente, il Consiglio di Istituto, all'unanimità delibera i seguenti criteri generali :

- ⇒ Continuità didattica;
- ⇒ Almeno un docente a tempo indeterminato per classe;
- ⇒ Richiesta dei docenti rispettando il punteggio accumulato nell'Istituto;
- ⇒ Anzianità di servizio;

- ⇒ Competenze disciplinari specifiche;
- ⇒ Punteggio dei docenti provenienti da altri plessi del Circolo;
- ⇒ Disponibilità a permanere nel Circolo;
- ⇒ Proposte emerse durante gli incontri preliminari con i docenti;
- ⇒ Punteggio dei docenti in entrata sulla base della graduatoria di trasferimento.

VIGILANZA ALUNNI

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando prioritariamente i docenti, ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici.

Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).

Il dirigente scolastico ai sensi dell' ex art. 2043 c .c. dovrà porrà in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

- 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3. durante i cambi di turno tra i docenti;
- 4. durante l'intervallo/ricreazione;
- 5. durante il tragitto aula uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6. nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- 7. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 8. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dall'aula, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO E ALL'USCITA DELL'EDIFICIO

Plesso SATTA Ingresso alunni scuola primaria

-portone Via Crispi-

Ingresso alunni e genitori scuola dell'Infanzia , personale scolastico e pubblico -portone Via G.M Angioy -

Ingresso

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio siano presenti i collaboratori scolastici che prestano la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli alunni della scuola primaria Satta avranno accesso all'edificio scolastico dalla ore 08.25, ad eccezione di coloro che usufruiscono del servizio accoglienza.

I collaboratori scolastici dislocati nei due ingressi in numero congruo, vigileranno l'ingresso dei bambini nei due portoni di Via G .M Angioy e di Via Crispi indirizzando gli stessi nei punti di raccolta prestabiliti per ogni classe all'interno del cortile. Gli alunni verranno accolti dai docenti all'interno del cortile.

E' assolutamente vietato l'ingresso dei genitori degli alunni della scuola primaria.

I portoni d'ingresso *chiuderanno improrogabilmente alle ore 08,40*. I bambini ritardatari avranno accesso all'edificio solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato ad eccezione degli alunni diversamente abili che potranno entrare senza vincolo di accettazione . Al fine di garantire un adattamento più consono all'età e alla prima esperienza scolastica dei bambini sarà consentito *ai soli genitori degli alunni delle classi prime* l'accesso all'interno dell'edificio per un periodo di 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento d'istituto . Al termine dei 15 giorni di deroga anche i genitori delle classi prime della scuola primaria Satta dovranno rispettare il divieto di accesso all'edificio durante l'ingresso degli alunni alle ore 08,25.

Uscita

L'uscita degli alunni della scuola primaria Satta è programmata tutti i giorni alle ore 13,30 per le classi funzionanti a T.N (sabato alle 12,30) il giovedì e venerdì anche per le classi a T.L. Le classi a T.P dal lunedì al venerdì usciranno alle ore 16,30. L'uscita avverrà dal cortile interno, dalle apposite aree classe contrassegnate. Gli alunni verranno consegnati ai genitori o delegati dall'insegnante di classe. I genitori avranno accesso al cortile 5 minuti prima del suono della campana d'uscita. E' fatto assoluto divieto ai genitori sostare all'interno dei corridoi della scuola se non autorizzati espressamente dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. Al fine di garantire la sicurezza degli alunni è assolutamente vietato ritirare gli stessi nei corridoi o nelle scale. I collaboratori scolastici vigileranno in numero congruo affinchè vengano rispettate le misure di sicurezza. I genitori sono tenuti a lasciare l'edificio scolastico una volta ritirato il proprio figlio evitando di attardarsi all'interno del cortile o nei corridoi. E' altresì fatto divieto ai genitori e agli alunni accedere dopo l'uscita alle aule senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato. In caso di necessità di uscita anticipata o di ritardo il genitore non potrà accedere all'aula ma dovrà rivolgersi ai collaboratori scolastici. I Collaboratori Scolastici vigileranno sulla puntuale osservanza del divieto segnalando immediatamente eventuali inosservanze.

Plessi DE AMICIS- SPANO

Gli alunni dei plessi De Amicis e Spano si riuniscono ordinatamente nei cortili aperti I collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di necessità di uscita anticipata o di ritardo il genitore non potrà accedere all'aula ma dovrà rivolgersi ai collaboratori scolastici

Scuola Infanzia Satta

Gli alunni della scuola dell'Infanzia, all'ingresso saranno accompagnati in aula dai genitori cui sarà consentito l'accesso dalle ore 08,00 alle ore 09,00; in caso di assenza di insegnante di altra sezione o in attesa dell'arrivo del supplente, tutti i docenti sono tenuti alla vigilanza dei bambini della sezione priva di docente.

All'uscita i bambini verranno prelevati dai genitori direttamente dalla sezione. Si ribadisce il massimo rispetto dell'orario. In caso di necessità di uscita anticipata o di ritardo il genitore non potrà accedere all'aula ma dovrà rivolgersi ai collaboratori scolastici.

3 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHE

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di 20 minuti ed intercorrente tra la fine della 2[^] ora e l'inizio della 3[^] ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già

impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2^ ora), permanendo nell'aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni . I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio siano presenti i collaboratori scolastici con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni posizionandosi davanti alla scolaresca.

E' dovere del genitore o della persona da lui delegata, essere presente all'uscita da scuola per prendere in consegna l'alunno; si ricorda infatti che la responsabilità di vigilanza dell'insegnante ha un limite temporale (orario scolastico) e spaziale (spazio scolastico). In caso di ritardo da parte del genitore, gli alunni saranno affidati dai docenti ai collaboratori scolastici del piano appositamente incaricati dal Dirigente Scolastico. In caso di mancato avviso di ritardo (non seriale) trascorsi 15 minuti gli alunni saranno affidati al servizio di accoglienza con relativi oneri di pagamento a carico dei genitori ritardatari.

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti appositamente incaricati dal dirigente scolastico.

7. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico con qualifica ex. Art. 7- o con incarico di assistenza alla persona

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi

d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

In seguito all'analisi di casi specifici il D.S ha la facoltà di incaricare un collaboratore scolastico per garantire maggiore sicurezza.

ASSICURAZIONE ALUNNI

Le famiglie si fanno carico del pagamento dell'assicurazione, poiché tutti gli alunni devono essere coperti da assicurazione, per danni che possono essere causati ad altri alunni ed ad altro personale .

E' fatto divieto, ai sensi del T.U.S 81/2008 (D.lg.vo 626/94) agli alunni senza assicurazione, di frequentare laboratori in cui possa esistere qualche rischio le palestre e partecipare alle visite guidate.

INFORTUNI ALUNNI

Nel caso di infortunio, sia esso evidentemente lieve, grave, o non valutabile dal docente, il docente avverte immediatamente la famiglia che deve essere reperibile durante tutto l'arco dell'orario scolastico; in caso di mancata risposta e individuata la necessità il personale scolastico si attiverà con la chiamata al 118.

RITARDI E GIUSTIFICAZIONI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

L'orario dell'entrata deve considerarsi rigido : gli alunni devono essere puntuali all'inizio delle lezioni. Come già ribadito nella sezione Ingresso i bambini ritardatari avranno accesso all'edificio solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato ad eccezione degli alunni diversamente abili che potranno entrare senza vincolo di accettazione . Gli alunni che stiano assenti dalla scuola per malattia dopo il 5° giorno consecutivo compreso vengono riammessi dietro presentazione del certificato medico.

RITARDI E GIUSTIFICAZIONI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I °GRADO

L'orario dell'entrata deve considerarsi rigido : gli alunni devono essere puntuali all'inizio delle lezioni

Gli alunni che dovessero giungere in ritardo dovranno essere accompagnati, dal genitore o da chi ne fa le veci, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, i quali, onde evitare continue interruzioni alla lezione, valuteranno l'opportunità di

ammetterli in aula al termine della prima ora di lezione. Nel caso di alunni senza accompagnatore la famiglia deve giustificare il ritardo.

I genitori sono tenuti a giustificare per iscritto le assenze dei propri figli lo stesso giorno del rientro. Alla scuola secondaria i genitori utilizzano l'apposito libretto dopo aver deposto la propria firma alla presenza di un docente

Il ritardo nella giustificazione delle assenze che superi 2 giorni prevede che il genitore giustifichi personalmente

Gli alunni che stiano assenti dalla scuola per malattia dopo il 5° giorno consecutivo compreso vengono riammessi dietro presentazione del certificato medico È possibile usufruire di uscita anticipata in orario diverso da quello scolastico se accompagnati da un genitore, oppure previa comunicazione scritta agli insegnanti/docenti, nella quale saranno indicati giorni e ora e persona (maggiorenne) che preleva l'alunno. Sarà cura delle famiglie limitare le uscite anticipate in quanto comportano l'interruzione delle lezioni per tutta la classe.

Si chiede cortesemente a tutti i genitori di mettere a disposizione dei docenti uno o più numeri di telefono fisso/cellulare, al fine di poter essere sempre tempestivamente avvisati qualora se ne ravvisi la necessità.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA':

per dare più efficacia all'intervento educativo della scuola

E' finalizzato a definire e condividere diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. Il rispetto del Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire una relazione di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli alunni verso il successo scolastico.

I genitori si impegnano a:

- . Conoscere l'offerta formativa della scuola, partecipare al dialogo collaborando con i docenti
- . Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici e nel rispetto del personale scolastico che vi opera.
- . Vigilare sulla costante frequenza
- . Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro
- . Non consentire al proprio figlio di fare uso di cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi
- . Intervenire tempestivamente e collaborare con Presidenza e Consiglio di Classe in caso di scarso profitto e/o indisciplina
- . Tenersi informati sull' andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni destinati ai colloqui individuali e generali dei docenti
- . Prendere visione delle valutazioni riportate sul quaderno o su altri sussidi
- . Riconoscere e rispettare il ruolo e l'autorevolezza degli insegnanti in ambito educativo e disciplinare

- . Accettare eventuali insuccessi dei propri figli senza spirito polemico ma con atteggiamento collaborativo nei confronti della Scuola.
- . Risarcire eventuali danni provocati dai figli a persone e/o arrecati ai muri, ai banchi, alle seggiole, agli arredi, alle attrezzature didattiche e in genere ai beni e alla struttura dell'aula, dei laboratori e dei bagni. Qualora non fosse possibile individuare il responsabile del danno, i genitori o i tutori si impegnano a risarcire gli stessi, in concorso con i genitori o tutori dei componenti della classe o, nel caso di danni a laboratori e bagni comuni a più classi, in concorso con i genitori degli alunni di tutte le classi che ne fanno uso.

Tenere sempre presente le norme del codice civile che disciplinano il risarcimento di eventuali danni cagionati dai propri figli a terzi culpa in educando et vigilando dei genitori art 147 e 2048 del c.c.

L'alunno si impegna a:

- . Conoscere e rispettare il regolamento vigente nel nostro Istituto
- . Prendere coscienza dei propri diritti e doveri
- . Presentarsi con puntualità alle lezioni
- . Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante l'attività scolastica

(C.M. 15/03/07)

- . Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente
- . Comunicare ai propri genitori le valutazioni relative alle prove scritte e orali
- . Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola
- e dei propri compagni
- . Usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera
- . Rispettare i regolamenti relativi all'utilizzo di aule, laboratori, palestra
- . Evitare di provocare danni a cose, persone, arredi e al patrimonio della scuola
- . Utilizzare un abbigliamento decoroso adeguato al contesto scolastico

La scuola si impegna a:

Rispettare, nell'ambito della programmazione didattica e degli obiettivi previsti, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, i ritmi propri di ciascun allievo

Promuovere la formazione di una maturazione orientativa in grado di porre lo studente in condizioni di operare scelte autonome e responsabili Rendere noti finalità ed obiettivi da raggiungere nella propria disciplina Comunicare le valutazioni delle prove scritte e orali tramite diario personale Promuovere e sostenere un rapporto di relazione costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa

Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti

Il presente tagliando resterà in possesso della scuola

Il sottoscritto_	ttocoordinatore della		
classe	_dichiara che tutti i docenti del consiglio di classe sono in accordo con		
quanto sopra	riportato.		
Cagliari	Firma		
Il sottoscritto			
genitore/tutor	e che esercita la patria potestà		
dell'alunno		dichiara di aver preso	
visione di qua	into sopra riportato e di condividere	in pieno gli obiettivi e gli impegni.	
Cagliari	Firma		

CRITERI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE PREMESSA

AI sensi della nota dell' 11.04.2012, prot. n. 2209 Il Miur ha definitivamente chiarito che

"L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo."

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e vengono effettuate per esigenze didattiche connesse ai programmi di insegnamento, alla programmazione didattica e alla realizzazione del P.O.F.

La loro gestione rientra nell'autonomia decisionale e nella diretta responsabilità delle istituzione scolastica che in accordo con il Consiglio di Istituto approva i seguenti criteri:

TIPOLOGIE a) USCITE SUL TERRITORIO: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed effettuate all'interno dei confini del comune.

- b) VISITE GUIDATE: attività che si svolgono in una sola giornata, in orario scolastico, presso località di interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali ecc.
- c) VIAGGI DI ISTRUZIONE: attività che si svolgono in una o più giornate, comunque oltre l'orario scolastico.
- d) PARTECIPAZIONI AD ATTIVITA' CONCORSUALI E/O COMPETITIVE IN GENERE (artistiche, sportive,ecc): la durata è vincolata alle esigenze dell'attività da svolgersi

DESTINATARI - Gli alunni dell'Istituto Comprensivo.

METE- Le Visite guidate e i Viaggi d'istruzione rientrano nella programmazione educativo - didattica in quanto vere e proprie esperienze di apprendimento. Le mete delle Visite guidate e dei Viaggi d'istruzione saranno quindi scelte ed inserite nel piano annuale, dal Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

DURATA E PERIODO DI EFFETTUAZIONE

I viaggi di istruzione di due o più giorni sono previsti per la classe terza media: il viaggio dev'essere finalizzato alla visita di luoghi particolarmente rappresentativi della storia, dell'arte, delle tradizioni culturali delle regioni italiane.

Per tutte le altre classi dell'istituto comprensivo è previsto il viaggio di istruzione di un giorno. I viaggi di istruzione di più giorni si potranno effettuare, su valutazione del Consiglio di Classe, anche in altri anni di corso e ad ogni modo devono essere deliberati dal Consiglio d'Istituto. La spesa è a carico delle famiglie.

COSTO Alle famiglie non possono essere richieste quote di partecipazione particolarmente rilevanti o, comunque, di entità tale da determinare discriminazioni e la non partecipazione da parte degli alunni

Per eventuali casi di indigenza, l'Istituto può provvede mediante apposito stanziamento previsto nel Programma Annuale nei limiti delle possibilità finanziarie. Sarà cura della famiglia interessata avanzare richiesta in tal senso al Dirigente Scolastico che valuterà caso per caso per stabilire la quota percentuale di contributo da richiedere all'alunno.

AUTORIZZAZIONI È obbligatorio che i docenti promotori della Visita o del Viaggio acquisiscano il consenso scritto dei genitori naturali o affidatari tramite apposita richiesta di autorizzazione. Attraverso lo stesso modulo le famiglie vengono debitamente informate sui costi e sulle finalità delle iniziative avvallate dagli Organi Collegiali d'Istituto. Per le uscite sul territorio è predisposta un'unica autorizzazione annuale da distribuire agli alunni ad inizio anno scolastico. Sarà cura del docente promotore darne comunque comunicazione di volta in volta alle famiglie tramite diario

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Gli alunni dell' Istituto saranno accompagnati:

- 1.Dai docenti di classe/interclasse/intersezione per uscite sul territorio (biblioteca, teatro, ecc.)
- 2.Da docenti di classe per le visite o viaggi fuori dal territorio del comune.

I ragazzi dell'Istituto si avvarranno di norma di un docente accompagnatore ogni 15 allievi. Per gli alunni diversamente abili, se necessario, sarà prevista la vigilanza del docente di sostegno/assistente ad personam, e/o, in casi di grave disagio, del genitore.

Eccezionalmente possono partecipare, con funzione di accompagnatori, anche i collaboratori scolastici, i quali non si sostituiscono ai docenti.

PROPOSTA/E di USCITA

La proposta viene avanzata dal docente promotore nel consiglio di classe/interclasse/intersezione e inserita nella programmazione annuale della classe.

PROCEDURA ORGANIZZATIVA DI INIZIO ANNO - Nei Consigli di classe/interclasse/intersezione d'inizio d'anno sarà definito il piano dettagliato delle proposte.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver controllato la completezza dei dati ed essersi accertato della rispondenza delle iniziative ai criteri sopra citati, avvia una trattativa privata limitatamente alle attività che richiedono l'uso di mezzi di trasporto privato.

La Giunta Esecutiva si incarica di:

acquisire i preventivi pervenuti;

produrre il prospetto comparativo delle offerte.

Nelle more tra l'inizio dell'anno scolastico e l'approvazione del piano generale d'Istituto il Dirigente potrà autorizzare l'effettuazione di visite e viaggi nel rispetto dei criteri di cui alla presente delibera.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI in orario scolastico:

La presente circolare intende disciplinare le azioni da intraprendere nel caso in cui le alunne e gli alunni debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai

genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

La somministrazione dei farmaci è regolamentata dalle "Linee guida per la definizione

degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di

farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica" del 25.11.2005, emanate dal Ministero dell'Istruzione,

d'intesa con quello della Salute. Vanno pertanto rispettati i seguenti passaggi procedurali che coinvolgono ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- . la famiglia e/o gli esercenti la patria potestà genitoriale
- . la scuola: dirigente, personale docente e ATA
- . servizi sanitari: medici di base e le ASL competenti territorialmente

. gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di integrazione scolastica e formativa dell'alunno/a

Circa la necessità di provvedere alla somministrazione di farmaci ad alunni nel corso dell'orario scolastico si può caratterizzare come:

- a. prevista nel contesto di una patologia "cronica" nota controllata, appunto tramite la somministrazione di detti farmaci;
- b. emergenziale, cioè come intervento "salvavita" per correggere una situazione completamente imprevista o sfuggita al controllo ordinario di una patologia.

Tipologia "a"

- 1. Il sussistere delle condizioni per cui si rende necessaria la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico deve essere definita dal Pediatra o dal Medico di Medicina generale (o dal Medico di fiducia), secondo i seguenti criteri:
- .. l'assoluta necessità;
- .. la somministrazione indispensabile ed indifferibile in orario compreso nel normale orario di frequenza scolastica dello studente/paziente
- .. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'orario, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione (e di conservazione del farmaco);
- .. la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. PROCEDURA
- 2. I genitori presentano una formale richiesta di somministrazione di farmaci, allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico, al Dirigente scolastico dell'Istituto che ospita l'alunno (vedi allegati)
- 3. Il Dirigente scolastico valuta (secondo l'art. 4 della nota ministeriale) la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere positivamente alla richiesta (disponibilità: del personale, dei sistemi di conservazione del farmaco, di un locale adatto alla somministrazione in condizioni igienicamente corrette) e chiede all'ASL (Settore territorialmente competente del Dipartimento di Prevenzione Medica) una dichiarazione di idoneità per erogare la prestazione richiesta (vedi art. 2 della nota ministeriale). La dichiarazione di idoneità dell'ASL riguarderà quindi il possesso dei requisiti strutturali dell'Istituto scolastico.

Si ricorda che la somministrazione di farmaci per la patologia diabetica è attualmente regolata da un protocollo, nel rispetto della normativa specifica regionale e che, nei casi estremi e rarissimi di situazioni gravi dal punto di vista clinico e/o sociale l'ASL può attivare una forma di assistenza domiciliare integrata (con accesso di personale infermieristico presso l'Istituto scolastico), secondo i protocolli attualmente in vigore presso l'ASL ed a seguito di specifica istruttoria autorizzativa che la dirigente scolastica dovrà attivare direttamente e personalmente con il Responsabile del citato Settore di Prevenzione territorialmente competente.

Il Dirigente:

. comunica ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale le modalità organizzative per la relativa somministrazione e conservazione;

. concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici ai genitori o a loro delegati per la somministrazione.

Solo dopo questi passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione

integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

Qualora non siano presenti locali idonei e non vi sia alcuna possibilità o non vi siano i requisiti professionali, il Dirigente può provvedere all'attivazione di collaborazioni formalizzate mediante accordi e/o convenzioni, con enti locali o associazioni di volontariato.

Tipologia "b"

Per tutte le situazioni di emergenza (art. 5 della nota ministeriale) si conferma la prescrizione del ricorso al Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza - 118. Occorre comunque sottolineare che esiste un obbligo di assistenza per tutte le situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde dalle competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.

In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro disposizione. Nei casi gravi o non valutabili il personale docente provvederà a telefonare immediatamente al pronto soccorso o al medico di base presente nella località.

L'insegnante dell'alunno infortunato, in ogni caso, è tenuto precauzionalmente a compilare la denuncia di infortunio circostanziata e a consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno stesso o il successivo.

SANZIONI DISCIPLINARI

- Le sanzioni disciplinari si devono ispirare al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Inoltre devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Per quanto possibile, le sanzioni si devono inoltre ispirare al principio della riparazione del danno, che, peraltro, non estingue la mancanza. Ai fini della recidiva si deve tener conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso del medesimo anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche: viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.
- Tenuto conto dei principi e dei criteri sopra descritti l'organo competente deve irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:
- a) RICHIAMO SCRITTO SUL DIARIO O SUL QUADERNO
- 1) per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
- 2) scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale A.T.A.;
- 3) disturbo durante le lezioni;
- 4) mancanze ai doveri di diligenza e di puntualità;
- 5) violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- 6) abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;

Infligge la sanzione: Insegnanti e Dirigente Scolastico

b) AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE DELLA SCUOLA (alunni scuola primaria e secondaria di primo grado)

- 1) scorrettezze reiterate verso i compagni,
- 2) scorrettezze verso gli insegnanti;
- 3) scorrettezze verso il personale;
- 4) disturbo continuato durante le lezioni;
- 5) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità,
- 6) danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri arredi o strutture scolastiche;
- 7) abbigliamento indecoroso;
- 8) violazioni alle norme di sicurezza;
- 9) allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche, formative ed educative;
- 10) violazione al divieto di fumo
- 11) uso di apparecchiature non consentite (telefoni cellulari, radio, ecc.)

Infligge la sanzione: Insegnanti e Dirigente Scolastico

- Ciascun docente è tenuto a comunicare alla famiglia, attraverso la segreteria alunni, con dei moduli prestampati, l'avvenuta ammonizione scritta.
- Dopo tre ammonizioni sul registro di classe della scuola gli insegnanti della classe Convocano, attraverso lettera protocollata dalla segreteria alunni, i genitori dell'allievo.

C) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA UNO A CINQUE GIORNI (alunni scuola primaria classi quarte e quinte)

- 1) quando si superano tre ammonizioni scritte sul registro di classe;
- 2) falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;

- 3) uso continuo di lessico scorretto, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
- 4) grave danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- 5) gravi scorrettezze e atti di violenza verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
- 6) violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- 7) comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- 8) reiterata violazione del divieto di utilizzo di apparecchiature non consentite (telefoni cellulari, radio, ecc.)

A discrezione del Consiglio di Classe l'alunno può essere sospeso dalle lezioni anche con obbligo di frequenza.

C bis) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA UNO A CINQUE GIORNI : (alunni scuola secondaria di primo grado)

- 1) quando si superano tre ammonizioni scritte sui registri di classe
- 2) falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- 3) turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
- 4) grave danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- 5) gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
- 6) violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- 7) danneggiamento intenzionale o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- 8) allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche, formative ed educative;
- 9) comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee;
- 10) comportamenti che offendano il comune senso del pudore;

- 11) mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza, di puntualità e soprattutto mancanza di rispetto nei confronti dell'Istituzione Scuola;
- 12) reiterata violazione del divieto di utilizzo di apparecchiature non consentite (telefoni cellulari, radio, ecc.)
- 13) atti e molestie anche di carattere sessuale;
- 14) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- 15) denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa;
- 16) atti di "BULLISMO", cioè comportamenti aggressivi, prepotenti e violenti da parte di uno o più alunni ai danni di uno o più coetanei o allievi più piccoli, caratterizzati da intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria nella relazione. E' evidente che la violenza può esercitarsi in vari modi, sia diretti (percosse, piccoli furti, insulti, estorsione, minacce, lesioni personali,) che indiretti (esclusione dal gioco, critiche immotivate, eccessivo controllo, offese, prese in giro, false accuse, razzismo, voci diffamatorie) o anche attraverso l'uso scorretto di strumenti multimediali (la pubblicazione non autorizzata di foto e video su facebook, you tube, ecc).

Infligge la sanzione: Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (docenti -rappresentanti dei genitori).

Il consiglio di classe ogni qual volta esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (esempio qualora faccia parte dell'organo il genitore dell'alunno sanzionato) e di successiva conseguente surroga. (Art. 5 D. Lgs. n. 297/1994).

A discrezione del Consiglio di Classe l'alunno può essere sospeso dalle lezioni con obbligo di frequenza.

d) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA SEI A DIECI GIORNI: (alunni scuola secondaria di primo grado)

- 1. recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
- e) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI (alunni scuola secondaria di primo grado)

quando ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- f) ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 4 comma 9bis) quando siano previste le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

(alunni scuola secondaria di primo grado)

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

"Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e - f, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio".

g) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter) nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi

indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti c,d,e,f, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

- "La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima".
- Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorre, anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- Il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (docenti, rappresentanti dei genitori Art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) delibera che gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari ricorrenti possano non partecipare nel corso dello stesso anno scolastico alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative stabilite in sede di programmazione.
- Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente deve frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello. Il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

VOTO DI COMPORTAMENTO (Scuola primaria)

VOTO DI CONDOTTA (Scuola Secondaria)

Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di condotta e concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

Valutazione del comportamento degli studenti (Art. 2. D.L. 1 settembre 2008, n. 137)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica,anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche e fuori della propria sede.

- 2. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo".
- Si precisa che per quanto concerne la Scuola Primaria, obiettivi irrinunciabili di tutti gli interventi educativi e dei provvedimenti disciplinari saranno l'educazione alla consapevolezza, la responsabilizzazione degli alunni e il ripristino dei rapporti costruttivi all'interno della comunità scolastica.
- Gli alunni saranno sempre invitati a riflettere sul proprio comportamento, a ponderare le conseguenze delle proprie azioni e a porgere, quando possibile, scuse formali.
- Le sanzioni saranno sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed alla sua reiterazione ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse terranno conto della situazione personale dello studente, al quale sarà sempre offerta la possibilità, in base anche al parere dei genitori, di convertire le punizioni in attività in favore della comunità scolastica.

ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERE LA SANZIONE

- 1. L'insegnante è competente per le sanzioni previste per le mancanze di lieve entità, di cui all'Art.5 dalla lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235. (Art 12 del presente regolamento e lett a)
- 2. Il Dirigente è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla Scuola (Art. 5 dalla lettera a) alla e) del D.P.R. 21\11\2007 n. 235. In particolare, nei casi di mancanze più rilevanti, che devono essere segnalate in modo circostanziato dai docenti, il Dirigente valutata l'entità delle mancanze e sentito lo

studente interessato, provvede all'ammonizione con diffida ed all'eventuale convocazione del Consiglio di Classe, per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di maggior portata.

3. Il Consiglio di Classe nella sua composizione allargata (docenti, rappresentanti dei genitori Art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) decidono sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per non più di 15 giorni. Art. 5, lett. f) e g) D.P.R. 21\1\2007 n. 235.

- 4. Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni relative a fatti gravissimi, che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- 5. Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso.
- 6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono di competenza della commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte dell'Insegnante o del Dirigente; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
- 2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
- 3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
- 4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
- 5. In caso di sanzione con sospensione se ne deve dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente o del Coordinatore di classe.

ORGANO DI GARANZIA - IMPUGNAZIONE

ORGANO DI GARANZIA

Che cos'è?

Si tratta di un organismo, istituito e disciplinato dal regolamento interno della scuola, che ha il compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro.

Da chi è composto?

L'Organo di Garanzia è sempre presieduto dal Dirigente scolastico e si compone,

per la scuola secondaria di primo grado, da due docenti e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto e precisamente i docenti Matteo Altea e Marina Pisano e i genitori Alessandro Pinna e Andrea Virdis

Quali sono le sue funzioni?

L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi presentati dagli studenti contro le sanzioni comminate e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola sulla corretta applicazione dello statuto. Inoltre esprime parere vincolante sui reclami contro le violazioni dello Statuto.

Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il compito sia di discutere con le parti, che di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.

Chi può ricorrervi?

Tutti gli studenti o chiunque vi abbia interesse.

IMPUGNAZIONE

Per quanto attiene all'impugnazione (Art. 5 del D.P.R.) delle sanzioni disciplinari, le modifiche introdotte dal regolamento in questione, sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse (genitori e studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. (Art. 5 – Comma 1).

Inoltre per i rappresentanti vengono nominati supplenti che li sostituiscono in caso di incompatibilità o dovere di astensione (soggetti direttamente interessati al provvedimento).

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato che presiede l'Organo di Garanzia Regionale. Detto Organo dura in carica due anni scolastici ed è composto, di norma, per la scuola secondaria di secondo grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Per la scuola secondaria di primo grado, in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

(Norme finali)

Gli Organi Collegiali competenti possono annualmente emanare disposizioni più specifiche e dettagliate, per una più puntuale applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

Dei contenuti del presente Regolamento gli studenti e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarlo sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto e diventa vincolante con la sua adozione e pubblicazione all'albo dell'istituto e sull'albo online

Regolamento relativo all'uso del cellulare e di dispositivi elettronici

E' vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche.

Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e qualunque altro dispositivo elettronico durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...).

Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso di dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell'attività disciplinare specifica.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante l'uso del proprio telefono cellulare, dietro autorizzazione del docente, o mediante il telefono dell'ufficio di presidenza e/o di segreteria amministrativa o tramite telefono in custodia ai collaboratori scolastici.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza.

Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso. Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

Nota bene: Si ricorda che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o mms – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe (da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi) che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.

Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di

salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria- da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...) può configurarsi come infrazione.

SANZIONI:

A coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, privi dell'indispensabile autorizzazione del docente, i cellulari e/o dispositivi elettronici la Scuola è tenuta a erogare le seguenti sanzioni ispirate al criterio della gradualità:

- 1. Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (consegna in presidenza) e saranno riconsegnati solo ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall'alunno stesso.
- 2. Qualora l'alunno dovesse incorrere per la seconda volta, nel corso dello stesso anno scolastico, nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l'obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di attività "riparatorie" di rilevanza sociale o di interesse generale per la comunità stabilite dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe.

Aspetti organizzativi della pausa pranzo

- . Considerato che anche la pausa pranzo è un importante momento educativo.
- . Visto che fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati e di garantire anche le norme igieniche sanitarie.

Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico.

Per tali motivi tutti i docenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni che seguono:

- 1. Tutti i bambini devono indossare il grembiulino
- 2. Nel locale mensa ci si siede ai tavoli in modo ordinato (secondo le indicazioni degli insegnanti) e si invitano i bambini ad osservare un comportamento corretto ed educato.

- 3. E' dovere di tutti i docenti invitare i bambini a mantenere un comportamento e un tono di voce accettabile ed adeguato allo spazio mensa.
- 4. I docenti devono vigilare affinché nessun alunno si alzi dal proprio posto senza motivo.
- 5. A nessun allievo deve essere consentito alzarsi da tavola, le inservienti provvederanno a ritirare i piatti a fine pasto.
- 6. A nessun docente è consentito consumare in mensa pasti differenziati per ovvie ragioni educative.
- 7. Il tavolo e il locale mensa devono essere lasciati il più possibile puliti.
- 8. Il gruppo lascia il locale mensa quando tutti i bambini hanno terminato di mangiare.
- 9. I bambini accedono ai servizi igienici soltanto prima di andare in mensa o dopo aver finito di pranzare.
- 10. Particolare cura deve essere rivolta da tutti gli insegnanti ai bambini disabili, anche e soprattutto quando non è in servizio il docente di sostegno.
- 11. I docenti durante il pranzo non si devono assentare e lasciare la vigilanza della sezione ad altri colleghi se non per validi e/o giustificati motivi (es. essere chiamati al telefono, provvedere ad urgenze).

Aspetti organizzativi dei colloqui con le famiglie

Al fine di garantire la sicurezza e la serenità durante l'incontro fra i docenti e i genitori è fatto divieto portare i propri figli

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito dell'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis all'indirizzo www.istitutocomprensivosattaspanodeamicis.gov.it